

Allegato 1

Programma regionale su Produzione, Commercio e Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari – Anni 2015-2018

Premessa

I piani regionali degli anni precedenti per il controllo ufficiale dell'immissione in commercio e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, si sono dimostrati a tutt'oggi uno strumento di lavoro efficace, che ha consentito alla Regione e alle Aziende ASL di ottemperare ai vincoli di legge, garantendo l'immissione sul mercato di prodotti alimentari igienicamente sicuri e di qualità.

Le attività di controllo e vigilanza sul commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari rappresentano un elemento fondamentale per la prevenzione dei rischi sanitari, ambientali ed agronomici che tali prodotti possono determinare. Al fine di proteggere i consumatori, a seguito di una valutazione del rischio, l'Efsa fissa i Limiti massimi di residui sicuri per la salute dei consumatori, precisando che la presenza di pesticidi negli alimenti, come pure il superamento di un LMR, non implica necessariamente una preoccupazione per la sicurezza alimentare. Allorquando si supera un LMR, è sempre necessario calcolare l'esposizione dei consumatori al fine di valutare se ciò rappresenti davvero un potenziale rischio per la salute. In linea generale, è necessario promuovere tutte le misure necessarie per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (Difesa integrata), privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, affinché gli agricoltori adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo.

1. Scopi

- conoscenza e riduzione dei rischi derivanti dalla detenzione e dalla vendita di pfs;
- conoscenza e riduzione dei rischi derivanti dalla detenzione e dall'utilizzo dei pfs;
- promuovere formazione nei confronti degli operatori che concorrono alla realizzazione del piano;
- fornire indicazioni alle Autorità Sanitarie Locali indirizzi operativi al fine di dare uniforme applicazione alle norme comunitarie e nazionali in materia di pfs su tutto il territorio regionale.

2. Definizioni

Residui: una o più sostanze, compresi i loro metaboliti e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione, presenti nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti animali edibili, acqua potabile o altrove nell'ambiente, e derivanti dall'impiego di un prodotto fitosanitario;

Sostanze: elementi chimici e i loro composti, così come sono in natura o creati industrialmente, inclusa qualsiasi impurezza che derivi inevitabilmente dal processo di fabbricazione;

Sostanze potenzialmente pericolose: qualsiasi sostanza che sia intrinsecamente in grado di causare effetti negativi sugli esseri umani, sugli animali o sull'ambiente e che sia contenuta in un prodotto fitosanitario in concentrazioni tali da comportare un rischio che tali effetti si producano. Queste sostanze includono anche, ma non solo, le sostanze che soddisfano i criteri per essere classificate come pericolose conformemente al Reg. CE 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, presenti nel prodotto fitosanitario in concentrazioni tali da far considerare il prodotto come pericoloso, ai sensi dell'art. 3 della direttiva 1999/45/CE;

Coadiuvanti di prodotti fitosanitari: destinati ad essere impiegati come *bagnanti* ed *emulsionanti*, messi in commercio allo scopo di favorire l'azione dei prodotti fitosanitari e i prodotti destinati a determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate;

Buona Pratica Agricola (BPA): l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari raccomandato, autorizzato

o registrato a livello nazionale, in condizioni reali, in ogni fase della produzione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e della trasformazione di prodotti alimentari e mangimi; implica anche l'applicazione dei principi del controllo antiparassitario integrato in una data zona climatica nonché il ricorso a quantità minime di antiparassitari e la fissazione di LMR/LMR temporanei al livello più basso che consente di ottenere l'effetto desiderato;

- **Livello Massimo di Residui (LMR):** la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari in o su alimenti o mangimi, fissata a norma del presente regolamento e basata sulle buone pratiche agricole e sul più basso livello di esposizione dei consumatori necessario per proteggere i consumatori vulnerabili;

Prova interlaboratorio: una prova comparativa nella quale diversi laboratori effettuano analisi su campioni identici e che consente quindi di valutare la qualità delle analisi eseguite dai singoli laboratori;

Gruppi vulnerabili: le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo;

Utilizzatore professionale: così come definito all'art. 3, par.1, della direttiva 2009/128/CE;

Dose acuta di riferimento: la quantità stimata di una sostanza in un alimento riferita al peso corporeo, che sulla base dei dati prodotti da studi appropriati e tenendo conto dei gruppi sensibili di popolazione (ad esempio bambini e nascituri) può essere ingerita per un breve arco di tempo, di norma nel corso di una giornata, senza rischi significativi per i consumatori;

Dose giornaliera ammissibile: la quantità stimata di una sostanza presente in un alimento riferita al peso corporeo che, sulla base di tutte le conoscenze disponibili al momento della valutazione, può essere ingerita quotidianamente, durante l'intero periodo di vita, senza rischi significativi per i consumatori, tenendo conto dei gruppi sensibili di popolazione (ad esempio bambini e nascituri);

3. Campo di applicazione

Gli ambiti interventi del piano riguardano:

-distribuzione, detenzione e vendita di prodotti fitosanitari (rivendite);

-detenzione e impiego di prodotti fitosanitari (aziende agricole e altri luoghi di applicazione dei fitosanitari,es. aziende floricole, verde pubblico ecc.);

4. Quadro normativo di riferimento

Reg CE 882/2004 (art. 3, comma 1);

Reg CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

Reg CE 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;

Reg UE n.400/2014 della Commissione del 22 aprile 2014 relativo ad un Programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2015, il 2016 e il 2017, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e s.m.i.;

Accordo 8 aprile 2009 “Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013”, che stabilisce i requisiti e le modalità con le quali effettuare su tutto il territorio nazionale i controlli in materia di prodotti fitosanitari;

DPR 23 aprile 2001, n.290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, così come modificato dal DPR 28 febbraio 2012, n.55;

Dlgs 14 agosto 2012, n.150 attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

DM 22 gennaio 2014, adozione del Piano d'azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
D.lgs 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'art. 1 della L.3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” e s.m.i;
Circolare Ministero Salute DGISAN 364-P-09/01/2015 recante “Programma per i controlli sui prodotti fitosanitari- Indirizzi operativi. Anno 2015”;

5. Attuazione Piano

La Regione Campania ha predisposto e adottato, in conformità a quanto previsto nelle Linee guida ministeriali trasmesse con nota DGISAN 0000364-P-09/01/2015, il presente Piano regionale concernente i controlli ufficiali :

- a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle normative vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;
- b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformità a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate;
- c) del controllo analitico dei formulati;
- d) della trasmissione dei dati sulla commercializzazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Il Piano regionale fissa obiettivi generali che mirano alla tutela della salute dei consumatori e degli utilizzatori professionali, e più in generale alla valutazione dell'esposizione della popolazione e degli addetti all'agricoltura, causato dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari attraverso una più efficace azione congiunta tra i competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.

La Regione ha predisposto e approvato con Decreto Dirigenziale n. 82 del 09/06/2015 , inoltre, il progetto per l'istituzione della banca dati per la raccolta dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari .

5.1- Attività di formazione - Si ricorda altresì, che in attuazione del Piano Nazionale sull'uso sostenibile dei pesticidi (PAN- recepito con il DM 22 gennaio 2014), la Regione Campania attua una formazione specifica rivolta ai distributori /rivenditori in maniera sinergica con l'Assessorato all'Agricoltura, predisponendo sia i corsi annuali di formazione/aggiornamento con frequenza obbligatoria per il rilascio delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto dei prodotti fitosanitari.

Accanto alla formazione rivolta all'esterno, la Regione promuove interventi formativi rivolti agli operatori addetti al controllo ufficiale, per l'effettuazione delle ispezioni e/o campionamenti, nonché ai docenti dei Dipartimenti di Prevenzione impegnati nei corsi di formazione per il rilascio delle abilitazioni alla vendita . A tal fine, saranno attivati corsi di formazione del personale sopra citato nell'ambito della sicurezza alimentare e, dei prodotti fitosanitari in maniera particolare.

6. Misure di coordinamento- La Regione Campania -Direzionale Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del SSR- UOD 03- Prevenzione e Igiene Sanitaria è l'Autorità Sanitaria regionale responsabile del coordinamento funzionale e organizzativo di ogni attività relativa agli adempimenti del presente provvedimento. A livello territoriale, si ritiene indispensabile che i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL affrontino la problematica in questione in modo trasversale, assicurando il coordinamento e l'integrazione dei Servizi: Igiene e Sanità Pubblica, Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione e Servizi di Prevenzione della Salute in Ambienti di Lavoro.

A tale scopo, la Regione ha inviato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali apposite Disposizioni operative per migliorare il sistema di controllo su commercio e impiego dei fitosanitari (nota prot. n. 0375757 del 29/05/2015) . I Direttori generali avranno cura di elaborare apposite procedure di coordinamento e integrazione delle attività di controllo ufficiale presso le aziende agricole e le rivendite

sia al proprio interno tra i diversi Servizi coinvolti (SIAN, SISP, SPSAL) sia all'esterno con le altre Autorità competenti (es. scambio dati con NAS e ICQ); nello specifico, le ASL avranno cura di comunicare alle altre autorità competenti (NAS e ICQ) le infrazioni riscontrate a seguito dei controlli effettuati sulle rivendite, sulle aziende agricole e sui formulati, in modo che tali autorità ne tengano conto per la programmazione e le priorità dei controlli. Le ASL sono altresì invitate a fornire, per ogni ispezione con infrazione, le misure prese e la possibile causa che può aver determinato l'infrazione. Tali informazioni devono essere inviate con il format allegato al presente

provvedimento (Allegati, 1, 2 e 3) e tramite posta PEC a dgsan@postacert.sanita.it, nonché per conoscenza a ro.aloi@sanita.it.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi citati si rende necessario dare esecuzione a quanto contenuto nel presente provvedimento, con interventi strutturati e integrati che favoriscano un approccio trasversale e sistematico tra i diversi soggetti chiamati alla realizzazione del Piano.

Il presente Piano, pertanto, fornisce alle Autorità competenti sopra indicate :

1. criteri per l'attuazione del presente piano, affinché sia realizzato con modalità omogenee sul territorio regionale;
2. le procedure o le indicazioni per elaborazione delle procedure per l'esecuzione dei controlli, tramite elaborazione di specifiche check list e di verbali di ispezione;
3. le modalità per l'esecuzione delle attività ispettive finalizzate all'ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed elaborazione ;
4. le attività di supervisione e verifica ivi compresi gli audit .

7.Laboratori- La Regione Campania designa, infine per i controlli analitici, l'Arpa Campania -Laboratorio specializzato di Fitofarmaci quale laboratori del controllo ufficiale accreditato per l'analisi dei residui su e nei prodotti alimentari di origine vegetale; mentre il Laboratorio che esegue le prove sui formulati per la verifica del contenuto quali-quantitativo dei prodotti fitosanitari individuato dalla Regione è il Laboratorio dell'IZS del Mezzogiorno, che assicura il necessario coordinamento organizzativo ;

Il presente piano ha valenza fino al 2018, fermo restando le eventuali modifiche o integrazioni operative che annualmente dovessero rendersi necessarie sulla base dei dati raccolti, dei risultati raggiunti e più complessivamente della valutazione derivante dall'analisi delle problematiche che si dovessero evidenziare nel corso della sua attuazione.

8. Programmazione regionale

Il Piano individua le attività da effettuare per l'attuazione dei controlli, unitamente alla priorità e frequenza ad esse attribuite, tenendo conto dei criteri generali previsti dall'Accordo Stato Regioni 8 aprile 2009 e dalle linee guida ministeriali trasmesse con nota prot. 364-P-del 09/01/2015, nonché dei criteri specifici riportati annualmente nella relazione del Ministero della Salute;

Al fine di una pianificazione efficace dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:

- i controlli avverranno congiuntamente ove più servizi sono individuati per le attività;
- si terrà conto dei controlli eseguiti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute e dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari;
- i controlli saranno effettuati sulla base di una valutazione del rischio associata agli esercizi stessi che tenga conto dei dati relativi ai controlli degli anni precedenti e di qualsiasi informazione o segnalazione di irregolarità, nonché dei dati di vendita;
- tutti gli interventi di controllo devono essere effettuati nel rispetto di procedure e devono essere sempre documentati.

8.1- Controllo analitico dei formulati- I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive, dei coformulanti e delle impurezze previste dal Reg. UE 1107/2009 sono effettuati tenendo conto delle prescrizioni contenute negli artt. 29,30,31 e 32 del DPR 290/2001 e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato. La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nei pfs, fatte salve eventuali specifiche F.A.O, non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo i seguenti valori:

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l a 20° C)	Tolleranza
Fino a 25 gr	a) $\pm 15\%$ nella formulazione omogenea b) $\pm 25\%$ nella formulazione non omogenea
> 25 fino a 100 gr	$\pm 10\%$
> 100 fino a 250 gr	$\pm 6\%$
>250 fino a 500 gr	$\pm 5\%$
>500 gr	± 25 gr/kg o 25gr/l

- I metodi analitici per il controllo analitico sono quelli indicati nel Reg. UE 545/2011 e smi,

- i metodi CIPAC, i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati.

Per quanto riguarda la verifica analitica della composizione degli ingredienti pericolosi contenuti nel formulato (coadiuvanti, coformulanti, eventuali impurezze ecc) presenti nella scheda di sicurezza, la risposta analitica verrà erogata dal laboratorio di chimica dell'IZS di riferimento.

Il Laboratorio che esegue le analisi trasmette i risultati alla Regione utilizzando il file excel allegato **(Format 3)**; la Regione valida e trasmette i dati raccolti al Ministero della Salute utilizzando il “modello trasmissione dati fitosanitari”.

8.2- Ripartizione campioni presso ASL -Tabella prelievo formulati

I formulati dei pfs da campionare e da controllare saranno indicati in relazione :

- alla tipologia più venduta
- alla più elevata pericolosità
- alle proprietà tossicologiche a lungo, a medio e a breve termine;
- le proprietà ecotossicologiche e chimico fisiche;

8.3- Tabella prelievo formulati da campionare : scegliere tra quelli più venduti sul territorio di competenza che contengano:

- chlorpyrifos;
- composti del rame
- dazomet
- glifosate
- imidacloprid
- metam potassium
- metam sodium
- paraffin oil
- ziram
- zolfo e composti

ASL	Num. Campioni	Nome formulato commerciale:	Impresa	Attività esplicata dalla sostanza attiva (fungicida, insetticida acaricidaecc.)	Sostanza attiva contenuta :	% Sostanza attiva dichiarata in etichetta (concentrazione in gr/l)
AV	n.2					
BN	n.2					
CE	n.2					
NA2	n.2					
NA3	n.2					
SA	n.2					

Totale	n.13					

9- Vigilanza e controllo in sede di commercio - La vigilanza in sede di commercio, per quanto riguarda il Dipartimento di prevenzione è svolta dal SIAN, SISP e SPSAL, con competenze che variano a seconda della tipologia di verifica sopra individuata;

In alcune situazioni intervengono più servizi come indicativamente specificato tra parentesi. In considerazione dell'importanza della conoscenza di tutti gli aspetti, si dispone che tale vigilanza sia effettuata dai servizi interessati all'interno dei Dipartimenti di prevenzione, con controlli preferibilmente congiunti o quanto meno coordinati;

Il Piano è rivolto al controllo ufficiale, nel territorio di competenza dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione e di etichettatura dei prodotti stessi, nonché dei requisiti igienico sanitari degli esercizi e dei depositi di vendita dei pfs. Durante le ispezioni dovrà essere utilizzato in formato cartaceo o come file excel, l'estratto dell'Open Data della banca dati dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia e dovrà essere almeno verificato lo stato autorizzativo dei prodotti presenti presso le rivendite.

9.1- Controlli ufficiali da effettuare- La vigilanza in sede di commercio ed utilizzo, per quanto riguarda il Dipartimento di Prevenzione è svolta dal Sian, Sip e Spsal e Dipartimenti tecnici delle Sezioni Provinciali di ARPA. In alcune situazioni intervengono più Servizi come indicativamente specificato tra parentesi con controlli preferibilmente congiunti o quanto meno coordinati. I sopralluoghi sono preferibilmente effettuati presso i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 290/2001.

L'attività di controllo va perseguita attraverso le seguenti azioni di verifica:

- 1) la verifica delle autorizzazioni amministrative per la vendita e per il deposito (SIAN, SPSAL);
- 2) possesso dei requisiti dell'autorizzazione alla vendita, ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 290/2001(SIAN);art. 6 L.283/1962;
- 3) possesso dei requisiti dell'abilitazione alla vendita di cui al DPR 290/2001 o all'art. 8 del Dlgs n.150/2012;
- 4) lo stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari (autorizzato, revocato, in periodo di smaltimento scorte) consultando l'open data e/o la banca dati del Ministero della Salute di cui al regolamento 1107/2009;
- 5) le caratteristiche dei locali, ai sensi dell'art. 24 del DPR 290/2001; del Dlgs n.150/2012; del decreto 22 gennaio 2014 e della Circolare Ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15.
- 6) la verifica dei requisiti strutturali negli esercizi di vendita, previsti dal Dlgs 81/08 e smi e dal DPR 290/01 e smi e per le parti non modificate della normativa vigente, la circolare Ministero Salute n.15/93 (SPSAL, SIAN, SISP);
- 7) L'appropriatezza, la corretta tenuta e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, comprese le norme di sicurezza degli operatori e di tutela della salute di cui al Dlgs n. 80/2008; Circolare Ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15; (SPSAL, SIAN);
- 8) la verifica dei documenti di vendita;
- 9) Il registro di carico e scarico della merce come previsto dall'art. 67 del reg. 1107/2009 (corretta compilazione, conservazione di tali documenti e verifica materiale del contenuto dei registri);
- 10) condizioni di conservazione/trasporto inappropriate;
- 11) la corretta registrazione delle informazioni sull'acquirente o utilizzatore dei fitosanitari, comprese le informazioni che vengono fornite agli utilizzatori, ai sensi dell'art. 10 c.1 e c.3 del Dlgs n.150/2012;

- 12) la vendita di prodotti per uso professionale a utilizzatori non professionali;
- 13) la verifica della conformità della scheda di sicurezza del prodotto fitosanitario predisposta ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 65/03 e smi, con verifica analitica della composizione degli ingredienti pericolosi contenuti nel formulato rispetto alla voce obbligatoria che indica la concentrazione od il range di concentrazione in % p/p (percentuale in peso rispetto al peso totale del preparato) delle singole sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente (sostanze attive, coadiuvanti, coformulanti ed eventuali possibili impurezze) presenti nella scheda di sicurezza stessa;
- 14) La verifica delle dichiarazioni di vendita annuali (art. 42 DPR 290/019) e la loro trasmissione ai sensi dell' art. 16 del Dlgs n.150/2012;
- 15) la verifica delle modalità di stoccaggio dei pfs (SIAN);
- 16) la conformità dell'etichetta riportata sul prodotto fitosanitario con l'etichetta autorizzata consultando la banca dati on line del Ministero della Salute di cui al Reg. 1107/2009 (SIAN)
- 17) la verifica dell'etichettatura dei prodotti in vendita e controllo sui formulati commerciali revocati al Ministero della Salute (SIAN);
- 18) le condizioni d'imballaggio dei fitosanitari (verificando che l'imballaggio non si confonda con l'alimento, come riportato all'art. 64 del Reg. 1107/2009; che sia integro e conforme all'art. 9 della direttiva 1999/45/CE.(SISP);
- 19) la correttezza dei messaggi pubblicitari di cui all'art. 66 del Reg. 1107/2009(SIAN);
- 20) la verifica delle autorizzazioni relative a tutela e protezione dell'ambiente (SISP, SIAN);
- 21) il permesso di commercio parallelo, di cui al reg. 1107/2009;

Risulta importante anche l'azione di formazione/informazione a chi vende tali prodotti. Infine, occorre controllare anche i produttori florovivaisti e commercianti all'ingrosso in quanto alcuni di essi vendono anche prodotti fitosanitari, per lo più PPO (Prodotti per Pianta Ornamentali).

9.2- Ripartizione controlli ispettivi presso le rivendite- Il num. di ispezioni presso le rivendite, i locali di deposito e gli esercizi di vendita, sulla base del censimento annuale effettuato dalle ASL nei rispettivi territori di competenza, sarà pari a circa il **70%** -su un totale complessivo di **567**-di tali operatori autorizzati e presenti sul territorio regionale .

Al fine di una pianificazione efficace dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:

- le rivendite che vendono i prodotti per uso professionale e i prodotti più pericolosi;
 - le rivendite che vendono grossi volumi di pfs ;
 - le rivendite che non sono risultate controllate o riscontrate irregolari nell'anno precedente;
 - le rivendite che hanno più addetti alla vendita;
 - le rivendite che sono situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.
- In particolare, si dovrà verificare quanto riportato nell'All. 1 delle linee guida ministeriali. Per l'attività ispettiva, la regione ha predisposto una apposita **check list A**.

9.3- Tabella controlli presso rivendite

	Rivendite				
	Anno 2015		2016	2017	2018
	I semestre	II semestre			
ASL					
AV	n.41	n.41			
BN	n.31	n.31			
CE	n.31	n.31			
NA1	n.4	n.4			
NA2	n.14	n.14			
NA3	n.25	n.25			
SA	n.53	n.53			
Totale semestri	n.199	n.199			

Totale annuo	n.398			
--------------	-------	--	--	--

In occasione del sopralluogo si potrà procedere al prelievo di campioni di prodotti fitosanitari qualora siano stati rilevati elementi che indichino l'opportunità di eseguire un campionamento. Di ciascuna ispezione e/o campionamento dovrà essere redatto apposito verbale (Modello C). Le Asl sono inoltre tenute a:

a) detenere l'elenco, aggiornato almeno annualmente, dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari ubicati nel territorio di competenza;

Per la rendicontazione e la trasmissione dei dati sui controlli effettuati alla Regione occorre compilare le schede di riepilogo in formato excel sui controlli alle rivendite, allegate al presente piano.

10.- Vigilanza e controllo in sede di utilizzo- Il controllo ufficiale in questa sede ha come obiettivo primario la conoscenza e la riduzione dei rischi derivanti dalla detenzione e dall'utilizzo dei pfs, attraverso azioni di controllo e di formazione/informazione agli utilizzatori, improntate a favorire un rapporto di collaborazione tra gli organi istituzionali, i produttori agricoli e gli altri soggetti utilizzatori di pfs, piuttosto che privilegiare azioni di tipo meramente repressivo.

Conseguentemente tale obiettivo va perseguito attraverso le seguenti azioni di verifica:

- 1) del possesso della autorizzazione (patentino) all'acquisto di pfs da parte degli utilizzatori professionali (SIAN, Spsal)
- 2) della idoneità strutturale, impiantistica, igienico-sanitaria e ambientale dei depositi presenti in Azienda (Spsal, SIAN, SISP), compresa :

-l'eventuale presenza di pfs non autorizzati;

-presenza di pfs che non presentano in etichetta le colture che produce l'azienda

-le procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti;

- 3) del rispetto della segnaletica antiinfortunistica e dell'avvenuta informazione e formazione degli addetti sui rischi connessi all'attività lavorativa da parte del titolare dell'azienda (Spsal)
- 4) della idoneità dei dispositivi di protezione individuale e la loro utilizzazione secondo le indicazioni prescritte (Spsal, SIAN,);
- 5) del rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza in campo al momento dell'impiego, compresa la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate (diluizione errata, miscelazione non corretta, quantità distribuita) (Spsal, SIAN, SISP);
- 6) del rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza in campo successivamente dell'impiego, compresa la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti da provvedimenti di autorizzazione; (Spsal, SIAN, SISP);
- 7) della tenuta del registro dei trattamenti o altro documento equivalente contenente i medesimi dati di registrazione (SIAN, SISP);
- 8) del possesso di una procedura documentata ai fini della rintracciabilità degli alimenti prodotti ai sensi del Reg CE 178/2002(SIAN, SISP);
- 9) verifica che il contoterzista abbia fornito informazioni sugli intervalli di sicurezza, tempi di rientro, nonché della documentazione d'acquisto e di utilizzo dei pfs ;
- 10) degli accertamenti sanitari preventivi e periodici effettuati o in corso, che il medico competente nominato dal titolare dell'azienda agricola ha stabilito come pertinenti, in funzione dell'attività svolta dai lavoratori dipendenti (Spsal);
- 11) dell'idoneità e perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di pfs ;
- 12) della formazione, l'informazione e l'addestramento del personale esposto;

I controlli avverranno congiuntamente ove più servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl territorialmente competenti sono individuati per tale attività.

10.1- Controlli ufficiali da effettuare - I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sull'utilizzo avverranno presso:

1. aziende agricole più significative dal punto di vista produttivo e occupazionale che praticano colture orticole in serra e frutticole, non considerate nell'ambito delle verifiche già messe in

atto dalle Autorità regionali competenti in materia di agricoltura;

2. altri luoghi di applicazione dei fitosanitari (es. aziende floricole);

I controlli sulle aziende agricole riguardano almeno il 10% delle aziende che insistono sul territorio di ciascuna Asl (si veda **VI Censimento agricoltura ISTAT -Tav 14 aziende con salariati** e dati **MOD A Flusso di Vigilanza Alimenti e Bevande 2014**);

Il piano è rivolto al controllo ufficiale nel territorio di competenza dei prodotti fitosanitari utilizzati, in conformità a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate.

Attenzione- E' necessario anche consultare un PC con connessione ad internet in modo da verificare tutto il contenuto delle etichette presso gli utilizzatori.

Nell'ambito dell'attività di controllo all'impiego è necessario verificare quanto riportato nella check list predisposta dalla regione

10.2- Ripartizione controlli ispettivi sulle aziende agricole- I criteri per la scelta delle aziende in cui effettuare i controlli sono:

1. aziende maggiormente produttrici degli alimenti;
2. aziende con maggior numero di dipendenti;
3. aziende che utilizzano con più frequenza i fitosanitari (aziende che risultano aver acquisitato grandi quantitativi di fitosanitari; aziende che hanno depositi di fitosanitari; aziende che hanno solo piccoli armadi per la conservazione dei prodotti; aziende che aderiscono/ non aderiscono ai disciplinari; aziende biologiche, altre aziende);
4. aziende non conformi nei precedenti anni;
5. aziende produttrici i cui alimenti nei precedenti anni sono stati oggetto di allerte di origine italiane;
6. aziende che sono situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

Le aziende agricole con salariati da controllare a livello regionale sarà pari al 10% di 3326 (aziende agricole con salariati presenti sul territorio campano)

In particolare, si dovrà verificare quanto riportato nella check list predisposta dalla regione (**check list B**).

asl	Aziende agricole	Programmati		% 10 di aziende con salariati presenti in ciascuna asl (fonte 6° censimento Agricoltura)		
		ASL AV	n.53			
		ASL BN	n.33			
		ASL CE	n.58			
		ASL NA1	n.8			
		ASL NA2 NORD	n.24			
		ASL NA3 SUD	n.22			
		ASL SA	n.135			
	Anno 2015			2016	2017	2018
	I semestre	II semestre				
AV	n.27	n.26				
BN	n.17	n.16				
CE	n.29	n.29				
NA1	n.4	n.4				
NA2	n.12	n.12				
NA3	n.11	n.11				
SA	n.68	n.67				
Totale semestri	n.168	n.165				

Totale annuo	n.333			
---------------------	--------------	--	--	--

Per la rendicontazione e la trasmissione dei dati sui controlli effettuati alla Regione occorre compilare le schede di riepilogo in formato excel sui controlli alle aziende agricole, allegate al presente piano.

10.3- Tabella prove sperimentali eseguite sul territorio regionale nel 2014

Asl	Prove eseguite da Pro Agri srl	Periodo	
		marzo-aprile	Maggio - agosto
ASL CE	n.6	n.1	n.5
ASL NA 2 NORD	n.1	n.1	
ASL SA	n.3	n.1	n.2
Totale	n.10	n.3	n.7

Nel corso dell'anno 2014 sono state eseguite **n.10 prove sperimentali** che hanno riguardato principalmente i territori dell'asl di Caserta e dell' Asl di Salerno. Ai Servizi SIAN e SPSAL delle ASL sopra citate si raccomanda di effettuare la verifica delle misure messe in atto per la protezione della popolazione e dell'ambiente nonché della correttezza delle autorizzazioni alla sperimentazione.

11- Elaborazione e trasmissione dati sulla commercializzazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari

Entro il **31 marzo** di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, la Regione Campania trasmette al Ministero della Salute - DGISAN i risultati delle attività di controllo sulle vendite e sull'impiego dei prodotti fitosanitari. Tali risultati sono presentati utilizzando gli schemi in formato excel, ivi allegati per quanto riguarda i controlli sui fitosanitari e utilizzando lo Standard Sample Description, di cui al REG CE 400/2014 e smi e secondo le indicazioni del Ministero della Salute.

A integrazione, occorre fornire le seguenti ulteriori informazioni tramite i **files excel indicati dal Ministero- e** allegati (**Format 1,2 e 3**) al presente provvedimento:

a) rivendite- l'elenco delle rivendite che insistono nel territorio di competenza di ciascuna ASL ed autorizzate con indicazione di quelle riscontrate non conformi;

b) Utilizzatori- il numero e/o l'elenco delle aziende agricole presenti sul territorio e l'elenco delle aziende riscontrate non conformi;

c) etichette e confezioni- deve essere fornito il prodotto fitosanitario a cui si riferisce l'etichetta ritrovata non conforme;

d) analisi dei formulati- il laboratorio che ha effettuato l'analisi, lo stato di accreditamento e di accreditamento del metodo. Tipo di analisi effettuata, l'elenco dei prodotti esaminati, numero di campioni effettuati per prodotto fitosanitario, numero campioni conformi e non conformi, livello di concentrazione rilevata nel campione non conforme, le impurezze presenti, i coformulanti, le misure prese. I Laboratori adottano per la trasmissione dei risultati .

Entro il **30 giugno** di ciascun anno il Ministero della Salute presenta una relazione sui risultati conseguiti con l'adozione dei piani ufficiali di controllo alla Commissione Europea ed ai singoli Stati membri dell'Unione Europea in riferimento ai controlli sui fitosanitari ed entro il 31 agosto di ciascun anno all'EFSA per i controlli sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti. In tale relazione sono inclusi per le voci comparabili, anche i risultati delle attività del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e dell' Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

